



ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la lotta alla zanzara tigre

Il Municipio di Coldrerio

visti

- La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC)
- Il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC)
- Il Regolamento comunale del 5 febbraio 2010

richiamati

- Gli artt. 107, 109 e 192 LOC
- Gli artt. 23 e 24 RALOC
- L'art. 60 del Regolamento comunale

ordina

art. 1 - Scopo

L'ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice. La zanzara tigre è particolarmente fastidiosa per le punture dolorose ed è potenzialmente portatrice di malattie infettive.

art. 2 - Principio

Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

Sul territorio giurisdizionale di Coldrerio è in particolare vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, sottovasi, taniche ecc.) che possano riempirsi d'acqua, e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione d'acqua stagnante anche temporanea. Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore a 200 litri.

Il Municipio provvede, tramite i collaboratori da esso incaricati, ad effettuare, se del caso, i necessari trattamenti in aree pubbliche e private ed a pubblicare ulteriori decreti e ordini urgenti volti ad ingiungere l'esecuzione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

In caso d'inadempienze a quanto richiesto dal Municipio, gli è data facoltà di provvedere direttamente sotto comminatoria dell'esecuzione a spese dell'obbligato.

art. 3 - Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.- a Fr. 10'000.-. La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC.

art. 4 - Provvedimenti

Il Municipio, direttamente o per il tramite della polizia convenzionata o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

Gli ordini emanati dal Municipio, dalla polizia convenzionata o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

E' riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

Art. 5 - Entrata in vigore e abrogazione

La presente ordinanza entra in vigore dopo la crescita in giudicato.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco

Corrado Solcà

Il Segretario

Pierantonio Bianchi

Ordinanza adottata con risoluzione municipale No.30 del 17 aprile 2012.

Pubblicata all'albo comunale per 15 giorni a contare dal 23 aprile 2012 ai sensi dell'art. 192 LOC e 44 del relativo Regolamento d'applicazione.

Entro il termine di pubblicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato in Bellinzona contro le disposizioni in essa contenute e nel caso di applicazione.